

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1998, n. 2280.

Approvazione schema-tipo di Regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

di approvare schema-tipo di Regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Allegato alla D.G.R.-n. 2280 del 22 giugno 1998

Schema tipo di regolamento di pubblica tutela

Art. 1 - Obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione, accoglimento e definizione del reclamo avverso atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale erogati da Aziende sanitarie o situazioni di disservizio che costituiscono violazione della L.n. 241/1990, dei principi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994, del DPCM 19.5.1995 nonché della Carta dei servizi aziendale, individuandone le procedure di gestione ed i relativi responsabili ai sensi dell'art. 4 della cit. L. n. 241/90.

Art. 2 - Modalità di presentazione di osservazioni, reclami, denunce ed opposizioni.

1. Gli utenti, parenti o affini, gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti afferenti l'Azienda sanitaria possono presentare osservazioni, reclami, denunce ed opposizioni contro gli atti o i comportamenti di cui all'art. 1 entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento lesivo dei propri diritti.
2. I soggetti di cui al comma 1 esercitano il proprio diritto rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda interessata con lettera o fax, oppure mediante colloquio o telefonata del quale l'addetto alla ricezione deve redigere apposita scheda-verbale. Alla segnalazione telefonica dovrà comunque seguire segnalazione scritta con lettera o fax oppure colloquio.
3. Qualora il reclamo o la denuncia sia presentata da soggetto diverso dal diretto interessato, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a darne immediata comunicazione allo stesso ai sensi dell'art. 8 della L.n. 241/1990.
4. In caso di opposizione di quest'ultimo, la procedura è archiviata, ma l'Ufficio Relazioni con il Pubblico continua l'istruttoria per l'eliminazione dell'eventuale disservizio senza nessun riferimento ad esso.
5. La presentazione di detti reclami, denunce ed opposizioni

non impedisce nè preclude la proposizione di impugnativa in via giurisdizionale o paragiurisdizionale.

Art. 3 - Procedure per la gestione del reclamo semplice.

1. Qualora si tratti di semplici segnalazioni o di reclami e denunce di univoca ed immediata soluzione, il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede direttamente all'istruttoria, alla definizione e comunicazione della risposta all'utente su delega del Direttore generale.
2. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede altresì a dare immediata comunicazione delle segnalazioni, reclami e denunce di cui al comma 1, al responsabile della struttura primaria interessata e ad informare periodicamente il Direttore generale sull'andamento degli stessi.

Art. 4 - Procedure per la gestione del reclamo complesso

1. Qualora si tratti di segnalazioni, reclami, denunce ed opposizioni di evidente complessità ovvero che non si prestino ad immediata definizione, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico invita la documentazione relativa, accompagnata da ogni altra utile informazione, al responsabile della struttura primaria interessata, affinché provveda ad effettuare l'istruttoria, richiedendo relazioni o pareri ai responsabili di tutte le unità operative coinvolte ed acquisendo ogni elemento necessario alla definizione del reclamo.
2. L'istruttoria, che compete al responsabile della struttura primaria interessata, completa di adeguata relazione illustrativa e dell'indicazione delle misure e dei tempi ritenuti necessari per l'eliminazione dell'eventuale motivo del reclamo, deve essere trasmessa dallo stesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico predispone la risposta, a firma del Direttore generale, da comunicare all'utente entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. La risposta deve indicare la possibilità di chiederne il riesame alla Commissione mista conciliativa.
3. Qualora, per la particolare complessità del caso, il procedimento non si sia concluso entro il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato motivando adeguatamente i motivi del ritardo.

Art. 5 - Commissione mista conciliativa

1. Qualora non si sia conclusa la procedura di cui all'art. 4 o l'utente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta, può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della risposta di cui al comma 2 dell'art. 4, che l'esame della segnalazione, reclamo o denuncia venga deferito alla Commissione mista conciliativa.
2. La Commissione mista conciliativa (d'ora in poi la Commissione), istituita presso ciascuna Azienda sanitaria, è nominata dal Direttore generale e dura in carica tre anni.
3. La Commissione è composta da:
 - il presidente, designato dal Difensor civico regionale

tenuto conto dei Difensori civici provinciali o comunali competenti per territorio, oppure di persone estranee all'Azienda che diano affidamento per obiettività e competenza, dandone comunicazione alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci del territorio di riferimento.

* n. 2 membri designati dal Direttore generale tra il personale dipendente dell'Azienda.

* n. 1 membro designato dalle associazioni di volontariato operanti nel settore socio-sanitario e n. 1 membro designato dagli organismi di tutela del diritto alla salute, iscritti al registro di cui all'art. 4 della L.r. n. 40/1993 ed operanti nel territorio di riferimento dell'Azienda.

4. I membri decadono dalla nomina per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della Commissione.

5. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita, salvo il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente per il personale del S.S.N..

Art. 6 - Funzionamento della Commissione mista conciliativa

1. Il funzionamento della Commissione e le prerogative del suo presidente sono definiti, all'interno di ogni singola Azienda sanitaria, nel regolamento di pubblica tutela approvato dal Direttore generale, sentita la Commissione stessa.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro 7 giorni dalla richiesta di riesame da parte dell'utente, ne dà comunicazione al presidente della Commissione.

3. La Commissione esamina il reclamo sulla base della documentazione predisposta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico e può disporre ulteriore attività istruttoria, compresa l'audizione dell'utente e di tutti i soggetti coinvolti.

4. Il riesame di cui al comma 1 dell'art. 5 si conclude con una decisione comunicata al Direttore generale entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1.

5. Il Direttore generale provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di cui al precedente comma 4, a comunicare all'utente ed alla Commissione le determinazioni assunte in merito alla decisione stessa ed a quanto in essa eventualmente proposto ed osservato, adeguatamente motivando l'eventuale non accoglimento della stessa.

Art. 7 - Difensore civico regionale

1. L'utente, esperite le procedure di tutela previste dal presente provvedimento, può comunque accedere alle forme di tutela previste dalla L.R. 6.6.1988 n. 28 istitutiva del Difensore civico regionale.

2. Il Difensore civico regionale, al fine di garantire omogeneità di comportamenti nell'esercizio della tutela delle Commissioni miste conciliative aziendali ed il monitoraggio dell'andamento dell'attività delle medesime, pro-

muove incontri periodici tra i presidenti delle commissioni.

Art. 7 - Esercizio della tutela nelle strutture private

1. Il diritto alla tutela e le modalità per il suo esercizio di cui al presente regolamento sono estesi anche agli utenti delle strutture sanitarie private accreditate.

2. Le procedure di accreditamento e l'instaurazione dei rapporti con le Aziende sanitarie devono assicurare agli utenti delle strutture private la tutela prevista dal presente regolamento, prevedendo altresì che le Commissioni miste conciliative siano integrate da un membro delle strutture medesime.



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

Presidente
V. Presidente
Assessori

Cremaschi	Galan
Bruno	Canella
Raffaello	Bazzani
Sergio	Bertato
Pierluigi	Bolla
Francesco	Beccolun
Ilies	Braghetto
Cesare	Campa
Georgio	Fontana
Fabio	Gava
Massimo	Giorgio
Francesco	Piccolo
Floriano	Pra
Raffaello	Zanon
Gianfranco	Zanetti

n. 3961

del 3 NOV. 1998

OGGETTO:

Attivazione di una collaborazione operativa
tra l'Ufficio del Difensore Civico e gli
Uffici Regionali Informazioni.

Segretario

Gianfranco

Zanetti



VICE PRESIDENTE AVV. BRUNO CANELLA

Riferisce il ~~Presidente della Giunta Regionale On. Dott. Giancarlo Galan.~~

La legge regionale 6 giugno 1988, n.28, istitutiva dell'ufficio del Difensore Civico, individua la sede dello stesso presso il Consiglio regionale, ma prevede altresì che egli svolga le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale e dell'assistenza degli uffici regionali (art.14).

Considerato pertanto che il contatto diretto dei cittadini con l'Ufficio del Difensore Civico, come attualmente organizzato, per la peculiarità stessa della sede veneziana, risulta difficile ed oneroso, è stato presentato dallo stesso un progetto per il decentramento dell'attività nel territorio regionale. Detto decentramento mira all'utilizzo degli Uffici Regionali Informazioni (U.R.I.), strutture del Servizio Relazioni con il cittadino della Direzione regionale Cultura, Informazione e Flussi migratori, attivati a Vicenza, Verona, Belluno, Rovigo e Treviso.

Si ritiene che il progetto di decentramento dell'Ufficio del Difensore Civico, al di là dell'utilità diretta per quest'ultimo istituto, rientri nelle iniziative che stanno alla base delle motivazioni che hanno fatto istituire gli U.R.I. fin dal 1988 (L.R. 3 maggio 1988, n.25) e ne hanno ribadito la funzione ed il ruolo nel 1991 (L.R. 10 giugno 1991, n.12 e successive modificazioni); ciò anticipando quanto poi previsto dal D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29, in merito all'istituzione degli Uffici Relazioni con il Pubblico in tutte le amministrazioni. Va anche ricordato che la più recente L.R. 10 gennaio 1997, n.1 inserisce nei criteri d'organizzazione (art. 5) le funzioni di detti uffici.

Si propone pertanto di attivare, in via sperimentale e per fasi, il progetto di decentramento dell'attività dell'Ufficio del Difensore Civico presso gli Uffici Regionali Informazioni, il tutto in un orizzonte a breve periodo.

FASE 1 conservazione e distribuzione da parte degli U.R.I. di materiale del Difensore Civico e, nel contempo, accettazione di eventuali istanze da trasmettere all'Ufficio centrale.

FASE 2 organizzazione, con adeguata campagna informativa, di giornate in cui il Difensore civico riceve i cittadini presso gli U.R.I. trasformando queste giornate eventualmente in appuntamenti fissi a determinate scadenze.

Come successiva evoluzione del progetto, in tempi medio-lunghi, verificati i risultati delle prime azioni (fase 1 e 2), gli URI potranno ricevere le istanze e svolgere i casi più semplici, collegandosi operativamente ed in via telematica con l'ufficio centrale del Difensore Civico.

Il progetto di decentramento si appoggerà, chiaramente, su uno specifico addestramento e piano di formazione per gli addetti degli uffici.

Tutto ciò premesso e considerato, il relatore propone alla Giunta Regionale la seguente deliberazione:



LA GIUNTA REGIONALE

VICE PRESIDENTE AVV. BRUNO CANELLA

- udito il relatore, ~~Presidente on. dr. Giancarlo Galan~~, incaricato dall'istruttoria dell'argomento in questione, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- vista la L.R. 6 giugno 1988, n.28;
- viste le LL.RR.3 maggio 1988, n.25; 10 giugno 1991, n.12; 10 gennaio 1997, n.1;
- visto il D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29

DELIBERA

1. di attivare, in via sperimentale e nei tempi e modi specificati in premessa, le iniziative necessarie per aprire gli Uffici Regionali Informazione, nell'ambito di un "Progetto per il decentramento dell'attività dell'Ufficio del Difensore Civico nel territorio regionale";
2. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Cultura, Informazione e Flussi migratori dell'esecuzione dell'iniziativa e la determinazione dei tempi dell'iniziativa, d'intesa con il Difensore Civico stesso.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

(FIRMATO)

Il Segretario
dr. Gianfranco Zanetti

(FIRMATO)

Il Presidente
on. dr. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Bruno Canella



LA PRESENTE COPIA
E' COMPOSTA DI N. 4 FOGLI
ED E' CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE
Dott. Riccardo GIULO

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

Visto e assunto l'impegno di L. _____ (€ _____) sul cap. _____

del bilancio di previsione per l'esercizio _____ al n. _____ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

(spazio riservato per l'eventuale invio alla Commissione statale di controllo)

NON SOGGETTA
A CONTROLLO

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI
PADOVA E L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA
REGIONE VENETO PER UNA CONSULENZA IN MATERIA
DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI**

TRA

**L'Azienda Ospedaliera di Padova (cod. fisc. e part. IVA
00349040287) nella persona del legale rappresentante Dr.
Gianpaolo Braga, domiciliato per la carica e ai fini del
presente atto presso l'Azienda Ospedaliera, di seguito
indicata come Azienda,**

E

**L'Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto con
sede a Venezia, Bacino Orseolo - San Marco 1122
rappresentato dal Difensore Civico Prof. Lucio Strumendo**

Premesso

- che con L.R. n. 28 del 06.06.88 è stato istituito il Difensore Civico Regionale con il compito di svolgere un'azione di tutela nei confronti del cittadino;
- che la stessa legge regionale attribuisce al medesimo la facoltà di avvalersi di professionisti esterni nel caso in cui necessiti di specifiche competenze per l'istruttoria di casi portati alla sua attenzione;
- che la Giunta Regionale con provvedimento n. 2280 del 22.06.98, ha approvato uno schema - tipo di regolamento in

ordine a reclami, segnalazioni e denunce relative a disfunzioni degli Enti Sanitari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera di Padova si impegna ad instaurare una collaborazione per consulenze in materia di Medicina Legale e delle Assicurazioni a favore del Difensore Civico Regionale, riguardante tematiche generali e specifici casi che comportano risvolti di competenza medico - legale e/o bioetica.

ART. 2

La collaborazione prevede la consulenza da parte di personale dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Azienda Ospedaliera di Padova che si impegna a mettere a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico Regionale la propria competenza, esperienza e professionalità allo scopo di realizzare una più efficace azione a tutela dei cittadini, favorendo una sensibile riduzione del contenzioso in materia medico - legale e/o bioetica a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti. Tale attività viene svolta sia, in ordine ai casi in cui il Difensore Civico Regionale operi come terminale delle procedure di contestazione che transitano tramite gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Aziende Sanitarie in primo grado e le commissioni miste conciliative in secondo grado

sia, nei casi in cui gli utenti si rivolgano direttamente al Difensore Civico

ART.3

Le modalità di espletamento della consulenza (esame documentale, accessi, visite medico - legali, esami, ecc.) verranno concordate tra le parti di volta in volta a seconda delle particolari esigenze del caso oggetto d'esame.

I compensi saranno determinati sulla base delle tre seguenti fasce tariffarie :

- fascia A consulenza verbale o scritta a quesito medico-legale relativamente semplice : da Lit. 100.000 a Lit. 500.000 ;
- fascia B consulenza medico-legale che prevede lo studio approfondito e specifico di un caso con stesura di relazione argomentata : da Lit. 500.000 a Lit. 1.000.000 ;
- fascia C per casi particolarmente complessi e/o che richiedano impegno collegiale, l'onorario sarà seguito di volta in volta.

L'Ufficio del Difensore Civico Regionale, si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Padova per le prestazioni rese , dietro presentazione di regolare fattura, i relativi importi entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

ART.4

La presente convenzione ha durata di un anno dalla data della stipula ed è rinnovabile alla scadenza previo accordo tra le parti.

ART.5

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 della Parte II della tariffa allegata al D.P.R. del 26.04.98, n.131 e successive modificazioni, a cura e a spese della parte richiedente.

Il predetto atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni.

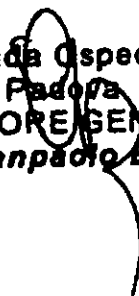
Letto, confermato e sottoscritto.

Padova, lì 31 MAR. 1999

Per l'Ufficio del Difensore
Civico Regionale
IL DIFENSORE CIVICO
- Prof. Lucio Strumendo -



Per l'Azienda Ospedaliera
di Padova
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Gianpiero Braga -



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra il Difensore Civico Regionale per il Veneto Dott. Lucio Strumendo

e

Il Direttore della Direzione Regionale per il Veneto dell'INAIL Dott. Dario Siciliano

PREMESSO

- Che nello spirito delle leggi di riforma amministrativa, si intende dare effettività ai principi di trasparenza amministrativa ed efficacia nell'attività delle Amministrazioni interessate;
- che l'art. 16 della L. 127 del 15/5/97 prevede che il Difensore Civico Regionale eserciti le proprie funzioni di tutela dei cittadini anche nei confronti di amministrazioni periferiche dello Stato;
- che la Direzione Regionale per il Veneto dell'INAIL ha manifestato la propria disponibilità a concordare delle linee di comportamento al fine di rendere più agevole l'azione del Difensore Civico Regionale;
- che appare opportuno stabilire, conseguentemente, delle regole convenzionali che disciplinino la condotta dell'Istituto a fronte di specifiche richieste da parte del Difensore Civico Regionale;

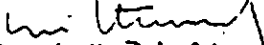
si conviene quanto segue

1. L'Ufficio del difensore Civico Regionale, a mezzo del titolare della funzione o dei suoi collaboratori, nello svolgimento di tutela dei cittadini, inoltra le proprie richieste di chiarimenti o le sollecitazioni ritenute opportune al Direttore dell'INAIL competente territorialmente;
2. Il responsabile della Sede, come sopra indicato, si impegna a fornire riscontro entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
3. Per questioni di valenza più generale, il Difensore Civico Regionale invierà le segnalazioni direttamente alla Direzione Regionale INAIL;
4. Le documentazioni inerenti i casi segnalati da Difensore Civico Regionale e la relativa trattazione potranno assumere le seguenti forme in base alle esigenze manifestate dall'Ufficio di tutela dei cittadini:
 - a) risposta informale
 - b) risposta formale
 - c) consultazione personale ed eventuali sopralluoghi.

Tutta l'attività prevista sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella L. 675 del 31.12.96 (tutela della *privacy*) e nella L. 241/90, nel DPR n. n. 352/92. Considerate le prerogative riconosciute al Difensore civico dalla Legge regionale 6 giugno 88 n.28, l'INAIL, nel trasmettere la documentazione, provvederà a indicare quella che deve ritenersi sottratta al diritto di accesso, ai sensi dei Regolamenti INAIL pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 228/94 - (arti. 19 e 20) - e n. 246/94.

Il Difensore Civico Regionale
per il Veneto

Dott. Lucio Strumendo


Venezia, li 31 gennaio 2000

Il Direttore della Direzione Regionale
INAIL per il Veneto

Dott. Dario Siciliano



CONVENZIONE

tra l'Università degli Studi di Padova nella persona del Magnifico Rettore Prof. Gilberto Muraro, nato a PADOVA..... il 6.12.1939.....

E

l'Ufficio del Difensore civico della Regione Veneto, nella persona del Prof. Lucio Strumendo, nato a Concordia Sagittaria (VE) il 26/02/1942.

PREMESSO

- che l'art. 1,2 dello Statuto dell'Università di Padova stabilisce, tra l'altro, che l'Università di Padova "promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale";
- che con DPR 6 giugno 1988 lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova è stato modificato con l'istituzione della Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani.

CONSIDERATO

- che il Difensore civico della Regione Veneto, nel perseguire i propri fini istituzionali ha interesse a che vengano formate le competenze professionali nel campo della difesa civica e che l'Università di Padova, nell'ambito delle proprie competenze, persegue questo scopo in particolare attraverso la Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani;
- che il Difensore civico della Regione Veneto ha competenze specifiche per svolgere corsi integrativi nell'ambito della disciplina "Teoria e pratica dell'Ombudsman" prevista dallo Statuto, nonché di affiancarsi ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche integrative teorico-pratiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Difensore civico della Regione Veneto e l'Università di Padova, ciascuna nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, convengono di instaurare una collaborazione scientifico-didattica per l'espletamento di attività integrative di quelle universitarie.

finalizzate al completamento della formazione specialistica nel campo della difesa civica e per lo svolgimento del tirocinio professionale previsto dall'art. 709 del DPR 6 giugno 1988.

Art. 2 - Il Difensore civico della Regione Veneto favorirà gli specializzandi nell'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'art. 709 del DPR 6 giugno 1988. Durata e programma specifico del tirocinio verranno concordati tra il Direttore della Scuola, sentito il Consiglio, e il Difensore civico della Regione Veneto all'inizio dell'anno accademico. Le attività di tirocinio si svolgeranno nella sede del Difensore civico della Regione Veneto o in altra sede dallo stesso indicata. I tirocinanti svolgeranno la loro attività senza alcun onere retributivo e assicurativo a carico della Regione Veneto e dell'Università di Padova.

Al termine del periodo di tirocinio il Difensore civico della Regione veneto rilascerà un rapporto sull'attività svolta dai singoli tirocinanti, trasmettendolo al Direttore della Scuola.

Art. 3 - L'Università di Padova, su proposta del Consiglio di Facoltà, all'inizio di ciascun anno potrà affidare al Difensore civico della Regione Veneto le funzioni di professore a contratto ai sensi dell'art. 25 del DPR 382/80, penultimo comma, per lo svolgimento di corsi integrativi dei corsi ufficiali e di attività teorico-pratiche.

Art. 4 - La presente convenzione ha durata annuale, a partire dalla data di sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovabile salvo disdetta scritta da comunicarsi almeno nei sei mesi prima della scadenza.

 Università di Padova
Il Rettore
[Signature]

Padova, 23.7.1996

Il Difensore Civico
della Regione Veneto

[Signature]

Venezia, 23-07-1996

**CLASSE DI CORSI DI STUDIO DI SECONDO LIVELLO IN
“ISTITUZIONI, POLITICHE E TECNICHE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI”**

Progetto formativo

Formare competenze professionali in ordine alla elaborazione ed applicazione di politiche, di normative e di programmi didattici nel campo dei diritti umani in ambito nazionale, comunitario europeo e internazionale. In particolare, formare operatori specializzati nei seguenti settori di operatività:

- Difensore civico
- Tutore pubblico dei minori
- Tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori
- Educazione ai diritti umani, alla democrazia e alla pace
- Terzo settore
- Monitoraggio internazionale dei diritti umani
- Osservazione elettorale
- Assistenza tecnica alla creazione e allo sviluppo delle istituzioni democratiche

Struttura dei crediti riservati

Il Corso prevede 300 crediti, di cui 170 riservati ai decreti d'area (*) e 130 alla autonoma determinazione delle Facoltà:

	Crediti	Ore
(**) riservati alle attività formative di base (A)	30	750
(**) riservati alle attività formative caratterizzanti (B)	60	1.500
-- (**) riservati alle attività formative affini o integrative (C)	30	750
(***) riservati alle altre attività (D, E, F)	50	1.250
riservati alle Facoltà	130	3.250
TOTALE	300	7.500

* La somma totale dei crediti riservati ai decreti d'area non può essere superiore al 66% (max 198)

** Le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere A, B e C non possono essere superiori al 50% e inferiori al 10%

*** I crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere D, E e F non possono essere superiori al 20% e inferiori al 5%.

Università di Padova

Scuola di specializzazione in Istituzioni
e tecniche di tutela dei diritti umani

University of Padua

Post-graduate School of Institutions and
techniques for the protection of human rights

Padova, 3 gennaio 2000

Ai Ch.mi Docenti
della Scuola di Specializzazione
LL.SS.

Ufficio del Difensore Civico Regione del Veneto
Protocollo
N. 49
DATA 11.01.2000

Caro Collega,

ho il piacere di trasmetterti in allegato un documento di lavoro riguardante l'auspicata laurea specialistica (+2) in "Istituzioni, politiche e tecniche di tutela dei diritti umani" (titolo provvisorio) presso la Facoltà di Scienze Politiche del nostro Ateneo.

Tra le ragioni principali che inducono a istituire questa laurea, si segnalano le seguenti:

1. per l'area dei diritti umani si è rapidamente ampliata la gamma degli sbocchi professionali in sede sia nazionale sia internazionale;

2. Padova può avvalersi di un ricco patrimonio di esperienze didattiche e scientifiche (e relative infrastrutture) tuttora unico in Italia e tra i più qualificati a livello europeo e mondiale:

- Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli, dal 1982;
- Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, in funzione a partire dal 1988 e in cui operano circa 30 docenti dell'Ateneo;
- 11 Corsi di perfezionamento annuali, realizzati a partire dal 1984;
- 3 corsi annuali di Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, realizzati a Venezia a partire dal 1997;
- Biblioteca specialistica;
- Archivio-Banca Dati;
- riconoscimenti formali e sostegni esterni quali:
- Legge della Regione Veneto 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà" (prevede il Centro diritti umani come ente di riferimento);

- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 1998, n. 33 per il Master Europeo (prevede il Centro diritti umani come ente di riferimento);
- Decreti del Ministro degli Affari Esteri (1998, 1999) per le missioni di "training sul campo" in Bosnia;
- inclusione del Master Europeo nel cap.A del Bilancio dell'Unione Europea con permanente visibilità dell'Università di Padova (ente di riferimento, quale università coordinatrice del Master);
- Cattedra Unesco diritti umani, democrazia e pace;
- 'Memorandum of Understanding' con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani;
- 'Memorandum of Cooperation' con l'Unesco;
- Convenzione con il Comitato italiano per l'Unicef;
-

3. in sede internazionale, il "sistema diritti umani" del nostro Ateneo è stato riconosciuto idoneo a gestire il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, che coinvolge altre 14 prestigiose università, una per ciascun paese membro dell'Unione Europea, tutte dotate di strutture specialistiche in materia;

4. ci sono aspettative, anche in seno ad alte istituzioni del nostro Paese, perchè Padova utilizzi e valorizzi, nell'ambito della incipiente riforma universitaria, i suoi riconosciuti attributi di posizione *in re*.

La laurea specialistica in "Istituzioni, politiche e tecniche di tutela dei diritti umani" presuppone l'attivazione della laurea di primo livello (3 anni) in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali". Quest'ultima risponde pienamente alla identità costitutiva e alla vocazione storica della
— Facoltà di Scienze Politiche.

Allego una prima bozza di "classe di corso di studio di secondo livello", concepita nell'ottica dell'organizzazione per crediti e articolata in 6 gruppi di attività formative come previsto dal Decreto Zecchino del 3 novembre 1999.

All'interno di questa architettura abbiamo articolato un'ampia gamma di possibili insegnamenti attingendo allo statuto dell'attuale Scuola di specializzazione, al piano degli studi del Master Europeo e ad altri programmi di insegnamento di reputate università europee.

La metodologia della scuola dovrebbe avvalersi delle più avanzate esperienze maturate in sede europea e internazionale. Rilievo dovrà pertanto darsi, nell'ambito della organizzazione didattica, ai "tutorial", alle esercitazioni, alle simulazioni, più in generale al "training".

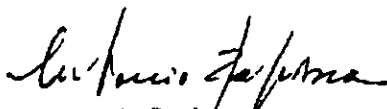
Tenuto conto della possibilità reale di sfruttare facilitazioni logistiche *ad hoc* sono da prevedersi anche "moduli residenziali" per gruppi di 20 studenti. La suddivisione del corpo studentesco in gruppi di 15-20 persone - ciascun gruppo sotto distinta guida tutoriale - dovrebbe caratterizzare la didattica della laurea specialistica.

Giova sottolineare che lo scopo del "listone" di possibili insegnamenti serve in particolare ad evidenziare lo spessore tematico dell'area diritti umani e la sua naturale interdisciplinarietà. Questa dimensione è esplicitamente richiamata dal pertinente documento ministeriale come essenziale al perseguimento degli obiettivi formativi del percorso innestato nella classe di laurea in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali".

Entro la prima metà di gennaio 2000 ci incontreremo per avviare la messa a punto di un progetto organico da presentare alla Facoltà. Nel frattempo ti sarò grato se vorrai farmi avere ogni suggerimento e integrazione utile ai fini che ci siamo riproposti.

In quest'ottica di fervida mobilitazione progettuale, auguro un sereno e fecondo Anno 2000.

Con viva cordialità.



Antonio Papisca